



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 438/17/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 14 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recant: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Provincia di Belluno n. 41 del 21 luglio 2017 recante *“Indizione del referendum consultivo provinciale per una maggiore autonomia della Provincia di Belluno per il giorno 22 ottobre 2017”*;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTA la nota del 10 ottobre 2017 (prot. n. 71742) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato nei confronti della Provincia di Belluno, a seguito alla nota del Prefetto di Belluno con cui veniva segnalata la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione provinciale in relazione alla *“nota del 15 settembre 2017 con la quale il Presidente della Provincia di Belluno ha*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

convocato gli Stati Generali provinciali in merito al referendum consultivo in questione”.

In particolare il Comitato, nel rilevare che gli “Stati Generali [...] sono stati convocati al fine di consentire lo svolgimento di una prima attività di comunicazione e informazione su un appuntamento referendario lo svolgimento del quale era stato confermato solo pochi giorni prima”, ha ritenuto “non sussistere la violazione del citato art. 9 della legge n. 28/2000”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 20 settembre 2017 con la quale il Presidente della Provincia di Belluno, a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- “il referendum consultivo provinciale (la cui data è stata definitivamente fissata il 22 ottobre 2017 con la firma dell’intesa avvenuta il 18/9) è stato promosso dal Consiglio provinciale a norma dell’art. 66 dello Statuto della Provincia e [...] il presidente della Provincia è l’organo che rappresenta il soggetto proponente il referendum stesso”;
- “l’evento in questione rappresenta la sede opportuna per una indispensabile comunicazione a tutti i portatori di interesse [...] non sarà comunque il Presidente ad illustrare agli Stati Generali i contenuti del quesito referendario in quanto tale compito spetterà ad un Comitato tecnico esterno all’ente”;

PRESA VISIONE della nota a firma del Presidente della Provincia recante “Convocazione Stati Generali della Provincia di Belluno in merito al referendum consultivo provinciale”, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consultazione referendaria provinciale del 22 ottobre 2017, in quanto la nota di convocazione degli Stati Generali reca la data del 15 settembre 2017;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la nota di convocazione degli *“Stati Generali”* a firma del Presidente della Provincia di Belluno indirizzata ad enti locali e altri soggetti, seppur riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, non appare in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9 anche in considerazione della sussistenza del requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente in relazione alla funzione informativa relativa al *referendum* consultivo provinciale, demandata al Presidente della Provincia *“quale organo che rappresenta il soggetto proponente il referendum stesso”*;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa non integra la violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alle valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla Provincia di Belluno, al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi